

il carattere ordinario dell'operazione stessa. Anche in base a quanto previsto al successivo art. 22, in merito alle misure di controllo interno, sia al Comitato degli Amministratori Indipendenti che al Consiglio di Amministrazione devono pervenire annualmente informazioni idonee a un adeguato monitoraggio di tali operazioni, per effettuare eventuali interventi correttivi.

Art. 16 - Regole deliberative

In applicazione alle suddette definizioni, dei canoni di interpretazione ricavabili dalle varie norme applicabili²², nonché dell'assetto organizzativo del Gruppo Bancario IFIGEST, il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri di identificazione delle operazioni con soggetti collegati da riservare alla propria competenza deliberativa, nonché tutte le regole deliberative dirette a garantire la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale nella gestione di tali operazioni all'interno del Gruppo. In particolare, il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Banca con soggetti collegati.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione definisce le specifiche operazioni (ovvero determina i criteri per individuare tali operazioni) che debbono essere approvate previo parere vincolante del Comitato degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, con l'eventuale assistenza di esperti esterni.

Tutto ciò considerato, nelle disposizioni che seguono viene delineata la procedura adottata dalla Banca per il compimento di operazioni con soggetti collegati.

Art. 17 - Procedura deliberativa

La procedura di attuazione del precedente articolo è articolata nei seguenti punti:

- a) Identificazione delle parti correlate e soggetti connessi (art. 17.1)
- b) Identificazione delle operazioni e istruttoria (art. 17.2)
- c) Proposta di deliberazione e informativa preventiva (art. 17.3)
- d) Parere del Comitato Amministratori Indipendenti (art. 17.4)
- e) Parere del Collegio Sindacale (art. 17.5)
- f) Competenze deliberative del Consiglio di Amministrazione (art. 17.6)
- g) Competenze deliberative dell'Assemblea dei Soci (art. 17.7)

Art. 17.1 - Identificazione delle parti correlate e soggetti connessi

Al fine di identificare le parti correlate ed i soggetti connessi, la Banca richiede agli Azionisti – nei limiti di cui alla seguente lettera a) –, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Collegio Sindacale (anche supplenti), i nominativi degli stretti familiari e quelli di società, enti o imprese costituite anche in forma non societaria da tutti costoro controllate o in cui sono detenute partecipazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento, nonché i riferimenti di eventuali mandati fiduciari aperti a nome dei predetti soggetti e che abbiano rapporti accesi presso la Banca.

Tale richiesta è effettuata con periodicità annuale e al momento dell'apertura di nuovi rapporti, del loro rinnovo e della loro revisione, nonché quando ritenuto comunque opportuno.

La Banca provvede altresì a richiedere, alle altre Società Vigilato del Gruppo, l'elenco dei rispettivi soggetti collegati, secondo i criteri previsti all'art. 4.

Tale richiesta è avanzata con periodicità annuale e, comunque, quando ritenuto opportuno.

La Banca inoltre richiede alle parti correlate di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

²² Il riferimento è alle seguenti normative: deliberazione CICR, le Disposizioni di vigilanza per le banche, IAS 27, 28 e 31, Regolamento Consob.

I nominativi dei soggetti collegati sono registrati e censiti in un'apposita anagrafica del sistema informativo aziendale, denominata "anagrafica soggetti collegati" e separata dall'anagrafica generale. La gestione di tale anagrafica è affidata alla Segreteria Affari Generali (d'ora in poi anche "SAF"), che ha il compito di mantenerla aggiornata tramite informazioni fornite dalle parti correlate. Sono altresì adottate adeguate misure dirette a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite.

Se necessario, tali informazioni devono essere verificate in base alle informazioni disponibili da fonti affidabili ed indipendenti (per esempio visura Cerved), integrando il censimento fornito dalla parte correlata.

Il censimento dei soggetti collegati è effettuato, nei limiti dell'ordinaria diligenza, anche con riferimento a soggetti non censiti come parti collegate, ma per i quali si possa presumere, in base alle informazioni in possesso della Banca e/o comunicate dalla parte correlata, che vi siano rapporti di collegamento. A tale proposito, sono censiti gli affini entro il secondo grado delle parti correlate²³.

I nominativi registrati nell'apposita "anagrafica soggetti collegati" sono integrati eventualmente con i soggetti collegati individuati dalla funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sulle grandi esposizioni la quale ha il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra le controparti della Banca e tra questi e la Banca e le Società Vigilato del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso.

A tali fini, detta funzione si avvale di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne sia esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, etc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni.

Particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri off-shore ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

Di seguito sono definiti i criteri di identificazione dei soggetti collegati della Capogruppo e delle Società Vigilato del Gruppo.

a) Azionisti

L'assetto proprietario e statutario della Banca non presenta alcun azionista che da solo o congiuntamente ad altri sia in grado di esercitare un potere di *controllo* sulla gestione.

Inoltre, non si hanno elementi univoci per ritenere che alcuno degli azionisti possa esercitare sulla Società un potere di *influenza notevole*, non essendo raggiunta individualmente la soglia del 20% dei diritti di voto. Il Consiglio di Amministrazione, peraltro, conduce a tale riguardo una valutazione aggiornata, anche alla luce di eventuali accordi stipulati tra gli azionisti, della loro rappresentanza in seno agli organi sociali e dell'insieme dei rapporti rilevanti ai sensi del principio contabile IAS 28²⁴.

Ferme restando le indicazioni sopra rappresentate, la Banca intende applicare la disciplina in materia di operazioni con parti correlate, in via di autoregolamentazione, ad un perimetro più esteso rispetto a quello considerato dalla normativa di riferimento, allo scopo di assoggettare al trattamento riservato alle operazioni di questo tipo anche i rapporti che intercorrono con i suoi azionisti più significativi.

In tale prospettiva, sono considerate parti correlate gli azionisti di Banca IFIGEST ed i relativi gruppi societari (entità controllate, controllanti, o sottoposte a comune controllo) che, in virtù di accordi parasociali, abbiano un diritto di voto nella Banca superiore al 9% (calcolata sui soli titoli in proprietà). Con riferimento alle Società Vigilato del Gruppo sono considerate parti correlate gli azionisti ed i relativi gruppi societari (entità controllate, controllanti, o sottoposte a comune controllo) che, in virtù di accordi parasociali, abbiano un diritto di voto superiore al 9% (calcolata sui soli titoli in proprietà).

²³ Ciò in base alla Parte III – Capitolo 11 – Sezione V – par. 2 delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia.

²⁴ Si tratta del principio relativo alla partecipazione in società collegate.

b) Entità controllate, joint ventures, entità collegate e fondi pensione

Al fine di applicare correttamente le procedure deliberative, informative e di controllo sulle operazioni con soggetti collegati, si farà comunque riferimento anche al perimetro delle entità controllate, sottoposte a controllo congiunto e collegate, identificate in conformità ai principi contabili per la redazione del bilancio.

c) Esponenti aziendali

In merito, sono considerate parti correlate²⁵:

- i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- i componenti del Collegio Sindacale (anche supplenti).

Rilevano altresì come soggetti connessi gli "stretti familiari" dei predetti esponenti aziendali, tra i quali rientrano²⁶ quei familiari che possono influenzare, o essere influenzati dal soggetto interessato, nei loro rapporti con la Banca o con la Società Vigilata e, in particolare, si presumono tali: i parenti fino al secondo grado e il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente more-uxorio, nonché i figli e le persone comunque a carico di tale parte correlata, del coniuge, della parte dell'unione civile o del convivente more-uxorio (in linea con quanto indicato all'art. 1 lettera f)).

17.1.1 - Le Società controllate diverse dalle Società Vigilata

Il monitoraggio delle operazioni con parti correlate e i relativi soggetti connessi sarà effettuato anche al livello delle società del Gruppo diverse dalle Società Vigilata (di seguito le "**società controllate**"), secondo eventuali direttive di Gruppo attuative dei criteri stabiliti nel presente documento.

Al fine di dare attuazione alla richiamata normativa anche per le operazioni realizzate dalle società controllate con i soggetti collegati, ciascuna di esse deve provvedere al censimento delle operazioni concluse con i soggetti collegati della Banca e delle Società Vigilata ed al periodico aggiornamento degli elenchi delle *proprie* parti collegate, mettendole a disposizione della Capogruppo secondo le modalità sopra descritte. Restano fermi gli ulteriori obblighi informativi di cui all'art. 20 del Regolamento.

Art. 17.2 - Identificazione delle operazioni e istruttoria

La procedura informatica utilizzata dalla Banca risulta in grado di gestire i processi di raccolta ed elaborazione delle informazioni anagrafiche sulle parti correlate e sui soggetti connessi.

In particolare, la Segreteria Affari Generali inserisce in una specifica procedura ogni soggetto risultante dal processo di censimento svolto attraverso le autodichiarazioni fornite dagli esponenti aziendali della Banca e delle società appartenenti al Gruppo. Tale processo viene posto in essere in occasione dell'assunzione della carica e successivamente aggiornato con frequenza annuale.

L'archivio viene inoltre aggiornato a seguito di specifiche comunicazioni ricevute o direttamente dai soggetti sopra indicati o da altre strutture operative in relazione ai normali approfondimenti documentali svolti nell'ambito della propria attività.

Parallelamente i soggetti inseriti nella procedura "Parti Correlate" se presenti anche in Anagrafica Generale, vengono identificati in detta anagrafica con un codice distintivo.

17.2.1. – Istruttoria delle pratiche di affidamento

La procedura "EasyLoan", utilizzata per la gestione delle pratiche di istruttoria degli affidamenti, recepisce automaticamente le informazioni presenti sulla procedura "Parti Correlate" e

²⁵ Ciò in base alla combinazione dei principi esposti nella Parte III – Sezione I – par. 3 delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia, e quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lett. a) del Regolamento Consob e considerando inoltre che, con specifico riferimento ai membri dell'Alta Direzione, lo IAS 24 qualifica come dirigenti con responsabilità strategiche, includendoli tra le parti correlate, i soggetti titolari del potere e della responsabilità, diretta o indiretta, "della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità" (compresi gli amministratori, esecutivi o meno, dell'entità stessa).

²⁶ Per espressa previsione dello IAS 24, par. 9.

sull'Anagrafica Generale. Detta procedura risulta inoltre parametrizzata sui limiti quantitativi previsti dal presente regolamento ed è quindi in grado di indirizzare l'istruttoria verso gli organi competenti rilevando la necessità o meno dell'intervento del Comitato Amministratori Indipendenti.

17.2.2. – Istruttorie diverse dalle pratiche di affidamento

Per quanto concerne le altre operazioni previste dall'art. 14, in considerazione della maggiore eterogeneità delle possibili casistiche, non risulta possibile identificare a priori iter istruttori automatizzati.

In funzione dell'attuale struttura organizzativa della Banca, gli uffici che potrebbero trovarsi a gestire le operazioni di cui alla lettera r) del presente regolamento, diverse dagli affidamenti, sono le seguenti:

- Amministrazione
- Ufficio del Personale
- Segreteria di Filiale
- Segreteria Affari Generali

L'elenco dei soggetti e delle anagrafiche presenti nella procedura "Parti Correlate" sono resi disponibili alle strutture operative sopra individuate al fine di permettere un monitoraggio, all'interno dell'attività ordinaria, delle possibili casistiche oggetto del presente Regolamento.

Nel caso in cui venga individuata un'operazione riconducibile ad uno dei soggetti censiti in procedura, gli uffici inoltrano una segnalazione alla Segreteria Affari Generali, la quale deve verificare (con le modalità di cui all'Allegato 1 e con l'aiuto del sistema di controlli interni di Banca IFIGEST S.p.A.) se l'operazione rientra nella categoria di operazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento.

Se necessario, la Segreteria Affari Generali si attiva, in base alle caratteristiche dell'operazione, con funzione operativa ritenuta maggiormente competente per raccogliere le informazioni necessarie all'istruttoria.

In particolare, costituiscono oggetto dell'istruttoria *le motivazioni, gli interessi* dell'operazione e *gli effetti* di essa dal punto di vista *patrimoniale, economico e finanziario*. Tali aspetti devono essere dettagliatamente esaminati e l'istruttoria deve essere comunque tale da soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale sottese alla disciplina in questione.

17.2.3. Istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza

In presenza di un'operazione che appare qualificabile come di maggiore rilevanza ai sensi del precedente art. 14, il Comitato degli Amministratori Indipendenti deve essere coinvolto nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo, tempestivo e aggiornato, con la facoltà, altresì, di richiedere informazioni aggiuntive e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria²⁷.

Nel caso in cui l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle *di mercato*, praticate nei confronti di parti non collegate per corrispondenti natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro, in applicazione delle regole contabili internazionali²⁸.

In ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'*interesse* della Banca.

Art. 17.3 - Proposta di deliberazione e informativa preventiva

Una volta effettuata l'istruttoria, possono essere portate all'attenzione dell'organo competente le proposte di deliberazione relative alle operazioni con soggetti collegati. Tali proposte devono, però, evidenziare in modo chiaro (in nota alla intitolazione) che si tratta di operazione con soggetto

²⁷ Ciò in ossequio a quanto previsto nella Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 2.3 e par. 3.1 delle Disposizioni di per le banche della Banca d'Italia e all'art. 8, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob.

²⁸ Ai sensi dello IAS 24, par. 23, "le informazioni integrative in cui si specifica che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni, sono fornite soltanto se tali condizioni possono essere comprovate".

collegato e devono, altresì, riportare le conclusioni istruttorie sugli elementi di contenuto sopra indicati.

Tanto le proposte di deliberazione quanto le conclusioni istruttorie, unitamente ad ogni informazione necessaria ad una adeguata valutazione dell'operazione, devono essere fornite con congruo anticipo all'organo competente ad adottare la deliberazione, oltre che agli organi incaricati di fornire i propri pareri preventivi, ossia il Comitato degli Amministratori Indipendenti ed eventualmente il Collegio Sindacale.

Inoltre, laddove il Comitato degli Amministratori Indipendenti sia coinvolto nello svolgimento della fase istruttoria (vale a dire prima della richiesta dell'eventuale parere di sua competenza), come previsto dall'art. 17.2, la proposta di deliberazione su cui esso è chiamato a fornire il proprio parere tiene adeguatamente conto delle eventuali osservazioni dal medesimo formulate.

Per le operazioni con parti collegate, ivi comprese le operazioni infragruppo, che non sono sottoposte all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione (in quanto rientranti nelle operazioni escluse di cui al par. 15), i soggetti responsabili della realizzazione di tali operazioni conservano in atti della Banca tutta la documentazione inerente ad esse.

L'organo competente ad adottare le deliberazioni fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

Art. 17.4 - Parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti

In relazione a tutte le operazioni previste dall'art. 14, un ruolo rilevante è attribuito al Comitato degli Amministratori Indipendenti, che viene coinvolto nella fase pre-deliberativa attraverso l'espressione di un proprio parere motivato²⁹. Tuttavia, tale parere è vincolante solo per le operazioni di maggiore rilevanza³⁰, salvo quanto previsto al successivo art. 17.6, ultimo comma.

Nel proprio parere, il Comitato degli Amministratori Indipendenti deve esprimersi sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla relativa convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Comitato degli Amministratori Indipendenti deve esprimersi e trasmettere il suo parere all'organo competente per la deliberazione nel minor tempo possibile dal ricevimento della documentazione di cui al precedente art. 17.3.

Gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da esperti indipendenti di loro scelta; la Banca può tuttavia fissare limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese, previo parere favorevole del Collegio Sindacale³¹.

Art. 17.5 - Pareri vincolanti del Collegio Sindacale

Per le operazioni di maggiore rilevanza, in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti, deve essere chiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale³².

In ogni caso, un parere preventivo deve essere chiesto al Collegio Sindacale per le operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, qualora siano riscontrate condizioni economiche diverse da quelle di mercato.

I pareri di cui ai precedenti periodi sono vincolanti e possono sostituire eventuali pareri difformi del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

²⁹ Ciò in base a quanto espressamente previsto nella Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 1 delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia e a quanto emerge dal Regolamento Consob (ad es. art. 4, art. 7 e art. 8).

³⁰ In ossequio all'art. 7, comma 1, lett. a) e all'art. 8, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob, il presente Regolamento stabilisce che il parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti sia non vincolante per le operazioni che sono identificate dal precedente art. 14 come di minore rilevanza e vincolante per quelle di maggiore rilevanza.

³¹ Ciò in base a quanto previsto nella Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 3.1 delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia.

³² Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 3.2(e) delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia.

Nel proprio parere, il Collegio Sindacale deve esprimersi sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla relativa convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Collegio Sindacale deve esprimersi e trasmettere il suo parere all'organo competente per la deliberazione nel minor tempo possibile dal ricevimento della documentazione di cui al precedente art. 17.3.

Restano fermi i compiti e doveri che l'ordinamento pone in capo al Collegio Sindacale in via generale e, in particolare, l'obbligo di riferire senza indugio alla Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria³³.

Art. 17.6 - Competenze deliberative del Consiglio di Amministrazione

Una volta effettuata l'istruttoria ed acquisito il parere preventivo del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ed eventualmente del Collegio Sindacale, ai sensi dei precedenti articoli, le operazioni che la Capogruppo intenda realizzare con i propri soggetti collegati, se rientranti nella categoria delle operazioni previste all'art. 14, dovranno essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori interessati dall'operazione si astengono dalla deliberazione.

La delibera che approva il compimento di una operazione con soggetti collegati, anche se a fronte del previo parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti o del Collegio Sindacale, deve comunque fornire sempre adeguata motivazione circa:

- a) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato, elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera³⁴.

La delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere proposta con caratteristiche di delibera-quadro, specie per le operazioni infragruppo non esenti dalle procedure qui stabilite, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere più ricorrente.

Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di operazioni determinate, riportando tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento tra i quali l'ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate da realizzare nel periodo di riferimento (che non può essere superiore a 1 anno), sempre nei limiti previsti dalle disposizioni dell'art. 5, la motivazione delle condizioni previste e i loro effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della Banca o del Gruppo.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, all'organo con funzione di supervisione strategica.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, sono previsti adeguati flussi informativi sulle operazioni con soggetti collegati nonché sul *plafond* determinato per le delibere-quadro e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole componenti del gruppo bancario.

Nelle ipotesi in cui la Capogruppo esamini o approvi le operazioni con soggetti collegati compiute dalle singole componenti del gruppo bancario, essa adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni (si veda art. 19 del Regolamento).

³³ Art. 52 del TUB.

³⁴ Ciò, conformemente a quanto previsto dalla Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 3.2, lett. b) delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia e all'art. 7, comma 1, lett. e) del Regolamento Consob.

Poiché la presente procedura prevede³⁵ che il Consiglio di Amministrazione possa approvare un'operazione di minore rilevanza nonostante il parere negativo, oppure condizionato a rilievi da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti, in questa ipotesi la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui l'operazione viene comunque autorizzata, nonché puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti.

Le operazioni compiute sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci.

Art. 17.7 - Competenze deliberative dell'Assemblea dei Soci

Quando un'operazione con soggetti collegati è, ai sensi della Legge o dello Statuto, di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure descritte nelle precedenti disposizioni si applicano anche alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre all'Assemblea dei Soci³⁶. I Soci interessati dall'operazione si astengono dalla deliberazione.

Art. 18 - Società controllate: operazioni sottoposte all'approvazione del Comitato degli Amministratori indipendenti

Le operazioni con soggetti collegati poste in essere dalle Società Vigilante e dalle società controllate del Gruppo devono essere preventivamente comunicate ed esaminate dalla Capogruppo e, nei casi in cui sia superato l'importo di 250.000 euro per i finanziamenti e di 100.000 euro per le altre tipologie, tali operazioni devono essere preventivamente approvate dal Comitato degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo.

A tal fine, le Società Vigilante e le società controllate del Gruppo devono inviare la richiesta alla Capogruppo, in vista del relativo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ove le decisioni delle Società Vigilante e delle società controllate siano influenzate dalla Capogruppo, avuto riguardo ad operazioni con parti collegate, le esigenze di motivazione e puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi che influenzano la delibera – secondo quanto indicato sopra – rispondono contemporaneamente alle prescrizioni dell'art. 2497 ter c.c.

Art. 19 - Perdite, passaggi a sofferenza e accordi transattivi giudiziali od extragiudiziali connessi ad operazioni con soggetti collegati

Nel caso in cui in un'operazione in cui è parte un soggetto collegato dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza o eventi analoghi per la Banca, le funzioni competenti alla registrazione della perdita o al passaggio a sofferenza adottano, anche con l'aiuto del sistema dei controlli interni, ogni cautela necessaria ad evitare condizionamenti da parte del soggetto collegato.

In via esemplificativa, nell'eventualità in cui la parte collegata sia competente allo svolgimento delle attività necessarie ai fini della registrazione della perdita o del passaggio a sofferenza, tali attività possono essere affidate a soggetti diversi dalla parte collegata e/o sottoposte alla supervisione di soggetti indipendenti, quali funzionari addetti al sistema dei controlli interni o membri del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui un'operazione in cui è parte un soggetto collegato dia luogo ad accordi transattivi, giudiziali o stragiudiziali, tali accordi devono essere autorizzati attraverso il ricorso alle procedure previste per l'effettuazione o la modifica di operazioni con parti collegate, fatte salve le disposizioni

³⁵ Ciò, conformemente a quanto previsto dalla Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 3.2, lett. a) delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia.

³⁶ Ciò in base a quanto previsto alla Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 3.3 delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia.

specifiche per le operazioni escluse o esenti, oppure in cui la parte collegata è anche esponente aziendale³⁷.

Art. 20 - Monitoraggio delle operazioni e informativa successiva

Anche al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle operazioni con soggetti collegati perfezionate nel periodo di riferimento dalla Capogruppo e dalle Società Vigilato e dalle società controllate da Banca IFIGEST, su queste è resa informativa al Consiglio di Amministrazione e da questo al Collegio Sindacale almeno ogni trimestre, in modo da dare un quadro completo dell'insieme delle operazioni più significative poste in essere, nonché dei volumi e delle principali caratteristiche di tutte quelle delegate.

La Capogruppo acquisisce dai soggetti che ne sono in possesso nell'ambito della Banca e dalle Società Vigilato, nonché dalle società controllate del Gruppo ai sensi dell'art. 17.1.1, i dati caratterizzanti le operazioni con soggetti collegati perfezionate nel trimestre di riferimento, in vista della redazione di un'informativa su base trimestrale su tali operazioni, con riferimento tanto a quelle deliberate dall'organo amministrativo della società interessata quanto a quelle delegate ad altre unità organizzative.

L'informativa deve riassumere l'insieme delle operazioni – sia di natura creditizia sia di ogni altra natura – effettuate con qualunque soggetto collegato, secondo le categorie comprese nell'Allegato 3.

Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare le seguenti informazioni:

- a) le controparti con cui l'operazione è attuata;
- b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- c) le motivazioni e gli interessi dell'operazione, nonché i suoi effetti dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- d) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate, la riferibilità agli standard di mercato, nonché l'eventuale parere fornito da esperti indipendenti;
- e) l'esito dell'operazione, ovvero, in particolare, se essa abbia dato luogo agli eventi di cui all'art. 18.

In aggiunta a ciò, l'Area Amministrativa e le corrispondenti funzioni delle Società Vigilato e delle altre società controllate del Gruppo devono far pervenire alla Segreteria Affari Generali della Banca, con cadenza semestrale e compatibilmente con i tempi di predisposizione del bilancio, un'informativa sui saldi di periodo relativi alle operazioni di cui all'oggetto, secondo criteri corrispondenti a quelli dell'informativa fornita per lo IAS 24.

Sulla base delle informazioni e dei dati pervenuti, la Segreteria Affari Generali predisporrà l'informativa da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, al Collegio Sindacale.

Art. 21. Il presidio dei conflitti con il personale più rilevante

La Banca considera infine i potenziali rischi di conflitti di interessi che si pongono con riferimento al cd. "personale più rilevante" identificato ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione³⁸, nonché alla luce della Politica interna adottata dalla Banca in materia.

La Banca, infatti, presidia le operazioni in cui tali soggetti possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca.

³⁷ Ciò in base a quanto previsto dalla Parte III – Capitolo 11 – Sezione III – par. 2.3 delle Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia.

³⁸ Cfr. Regolamento delegato della Commissione europea emanato in attuazione dell'articolo 94, paragrafo 2 CRD IV e Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 6.

A tal proposito, la Banca prevede: (i) l'impegno del personale più rilevante a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e (ii) l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

Si rinvia per le misure adottate a tal proposito dalla Banca alla Sezione Terza del presente Regolamento.

Art. 22 - Controlli interni e norme finali

Il sistema dei controlli interni del Gruppo IFIGEST deve assicurare un costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative di cui al presente Regolamento.

Al fine di garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione della disciplina di cui al presente Regolamento e della ulteriore normativa applicabile:

- la funzione di Risk Management cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nel Regolamento e nelle politiche interne;
- la funzione di Compliance verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dal presente Regolamento e della ulteriore regolamentazione interna;
- la funzione di Revisione Interna verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Banca, e riferisce periodicamente circa l'esposizione complessiva della Banca o del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interessi, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi
- i Consiglieri Indipendenti della Banca svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

A tal proposito i Consiglieri Indipendenti possono richiedere alle funzioni di controllo interne informazioni in merito alle attività svolte, oltre che eventuali integrazioni o chiarimenti. Possono inoltre inviare proposte o suggerimenti in ottica di contribuire e supportare i processi di controllo sopra indicati.

Sia per quanto riguarda le operazioni di cui alla sezione I sia per quelle di cui alla sezione II del presente Regolamento, la Banca tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni esenti o escluse. Tali operazioni rientrano in ogni caso nel computo delle attività di rischio riferite al singolo soggetto collegato e devono rispettare i limiti prudenziali stabiliti dalla normativa Banca d'Italia.

Le attività di rischio verso soggetti collegati devono essere segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

SEZIONE TERZA

POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE PER IL PERSONALE

Art. 23 – Premessa

La presente sezione illustra le politiche adottate da Banca IFIGEST volte ad individuare, valutare, gestire e mitigare o prevenire conflitti di interesse reali o potenziali tra gli interessi della Banca e gli interessi privati del personale, come di seguito definito, inclusi i membri dell'organo di gestione, che potrebbero influire in modo negativo sull'espletamento dei loro compiti e delle loro responsabilità.

Nella definizione di personale, ai fini della presente sezione, sono compresi i seguenti soggetti:

- Personale dipendente e non dipendente (parasubordinato)
- Membri degli organi di gestione e di controllo
- Consulenti finanziari che svolgono la propria attività per la Banca, anche se non inquadrati come lavoratori dipendenti.

Come previsto dalla normativa³⁹, l'individuazione dei conflitti di interesse del personale include gli interessi degli stretti familiari e tiene conto dei potenziali conflitti di interesse che possono emergere anche da rapporti personali o professionali già conclusi, che possono ripercuotersi sul comportamento e sulla partecipazione del personale al processo decisionale.

Ai fini di poter individuare e gestire i conflitti, anche potenziali, che possono emergere nello svolgimento delle attività poste in essere anche dalle società controllate e collegate dalla Banca, copia della presente politica dovrà essere inviata all'organo di gestione delle singole società affinché le stesse adottino politiche interne conformi ai principi in essa contenuti e/o comunque assumano comportamenti e/o definiscano procedure volte a prevenire e gestire i conflitti tra ogni singola società ed il personale come sopra individuato.

Art. 24 Processo di individuazione e gestione dei conflitti

Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei conflitti di interesse reali o potenziali e ai sensi di quanto previsto dagli Orientamenti EBA sulla Governance interna (EBA/GL/2021/05), sono state innanzitutto identificati:

- i conflitti di interesse, effettivi o potenziali, che possono manifestarsi tra gli interessi della Banca e gli interessi del personale in relazione allo svolgimento del proprio incarico o alla prestazione dell'attività lavorativa;
- le ipotesi nelle quali l'interesse della Banca potrebbe risultare sacrificato per il perseguimento da parte del personale di finalità diverse, legate ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dello stesso.

Ai fini della predisposizione della mappatura delle varie tipologie di conflitto di interesse sono state prese in considerazione:

- 1) La tipologia del potenziale conflitto di interessi;
- 2) le tipologie di soggetto in potenziale conflitto di interesse, distinguendo tra parti correlate e restante personale.
- 3) la descrizione del potenziale conflitto di interesse;
- 4) la relativa modalità di gestione;
- 5) la funzione/organo deputato alla gestione del conflitto di interesse.

³⁹ Orientamenti EBA/GL/2021/05 sulla governance interna

Successivamente, sono state identificate le misure di rilevazione dei conflitti e i flussi informativi per la gestione e/o mitigazione degli stessi.

Le disposizioni deliberate al fine di prevenire, eliminare e/o limitare i conflitti di interesse integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne adottate.

In considerazione della molteplicità di casistiche di conflitto di interesse che si possono verificare nello svolgimento dell'attività di Banca IFIGEST, si raccomanda a tutto il personale della Banca e delle società controllate e collegate che si trovasse a individuare una casistica nuova o non specificatamente individuata, a segnalare tali ipotesi di conflitto all'Ufficio Compliance della Banca.

					3) Revisione annuale delle aperture di credito superiori a Euro 250.000 riservata al Consiglio di Amministrazione.	
--	--	--	--	--	--	--

(*) I limiti indicati all'interno della presente sezione sono da considerarsi indicativi.

In presenza di circostanze eccezionali, debitamente motivate all'interno della delibera consiliare, i suddetti limiti possono essere derogati con delibera del Consiglio di Amministrazione e parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato Amministratori Indipendenti.


Qualora uno dei soggetti deputati ad assumere una delibera/decisione ai sensi del presente regolamento, individui un'operazione relativa a soggetti inquadrati come "Personale" che, in virtù dell'importo, della natura o delle caratteristiche, possa generare un potenziale conflitto di interesse non declinato all'interno del presente Regolamento o in presenza di livelli di rischio ritenuti particolarmente elevati, previo parere dell'Amministratore Delegato, può richiedere che la delibera relativa alla suddetta operazione sia assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Misure di rilevazione e gestione del conflitto		
Tipologia del potenziale conflitto di interesse	Rilevazione del conflitto di interesse	Flussi informativi per la gestione del conflitto di interesse
Interessi economici (conflitti sub 1-5)	In fase di nomina dell'esponente aziendale, dell'assunzione della qualifica di parte correlata o di soggetto rientrante nella definizione di "Personale" e, nel caso di successiva sottoscrizione di partecipazioni o di acquisizione degli interessi economici elencati a seguito della nomina, l'esponente aziendale, la parte correlata o il Personale, hanno l'obbligo di fornire adeguata comunicazione alla SAF (Segreteria Affari Generali) o all'Ufficio del Personale.	La SAF e/o l'Ufficio del Personale, preso atto della rilevazione del conflitto in capo all'esponente aziendale/parte correlata/Personale, (in fase di nomina o successivamente tramite comunicazione ricevuta o rilevato in fase di aggiornamento dei dati relativi agli esponenti aziendali/parti correlate/Personale) forniscono informativa al Consigliere Incaricato alla struttura operativa e all'Amministratore delegato e coordina le misure deliberate per l'eliminazione/limitazione del conflitto rilevato. I responsabili delle funzioni di Compliance e Risk Management forniscono eventuale supporto consultivo.
Altra occupazione/occupazione svolta in precedenza (5 anni) (conflitti sub 6) Rapporti personali/professionali con parti interessate esterne pertinenti (conflitti sub 7)	In fase di nomina dell'esponente aziendale, dell'assunzione della qualifica di parte correlata o di soggetto rientrante nella definizione di "Personale" o nel caso di successiva assunzione dei rapporti elencati sub 6 e 7 l'esponente aziendale ha l'obbligo di fornire comunicazione alla SAF (Segreteria Affari Generali) o all'Ufficio del Personale	Esponente aziendale/Parte Correlata In fase di nomina dell'esponente aziendale o successivamente, la SAF raccoglie le informazioni relative all'esponente, ivi compreso il CV e le visure atte a verificare la posizione occupazionale in essere e pregressa del soggetto. In caso di rilevazione del potenziale conflitto, fornisce informativa al consigliere incaricato competente e all'Amministratore delegato e coordina le misure deliberate per l'eliminazione/limitazione del conflitto rilevato. I responsabili delle funzioni di Compliance e Risk Management forniscono eventuale supporto consultivo. Personale In fase di assunzione del personale o successivamente, l'Ufficio Personale raccoglie le informazioni relative al dipendente, ivi compreso il CV e le visure atte a verificare la posizione occupazionale in essere e pregressa del soggetto. L'Ufficio personale fornisce informativa al consigliere incaricato competente e all'Amministratore delegato e coordina le misure deliberate per l'eliminazione/limitazione del conflitto rilevato. I responsabili delle funzioni di Compliance e Risk Management forniscono eventuale supporto consultivo.
Influenza politica/relazioni politiche (conflitto sub 8)	La rilevazione del conflitto di interesse avviene in fase di nomina dell'esponente aziendale, dell'assunzione della qualifica di parte correlata o di soggetto rientrante nella definizione di "Personale". Nel caso di incarico assunto successivamente, il soggetto interessato ha l'obbligo di fornire comunicazione alla SAF o all'Ufficio del personale a seconda della qualifica di esponente aziendale e di dipendente.	Esponente aziendale/Parte Correlata In fase di nomina dell'esponente aziendale, la SAF procede a raccogliere i dati relativi all'esponente aziendale, tra cui le informazioni relative al ruolo di PEP. Con il supporto della Funzione Antiriciclaggio la SAF svolge approfondimenti sul ruolo e/o sulle relazioni politiche emerse e/o comunicate e, fornita informativa al consigliere incaricato competente e all'Amministratore delegato, coordina le misure deliberate per l'eliminazione/limitazione

		<p>del conflitto rilevato. I responsabili delle funzioni di Compliance e Risk Management forniscono eventuale supporto consultivo</p> <p>Personale</p> <p>In fase di assunzione del dipendente, l'Ufficio personale/la Segreteria procede a raccogliere i dati relativi all'esponente aziendale, tra cui le informazioni relative al ruolo di PEP. Con il supporto della Funzione Antiriciclaggio l'Ufficio personale svolge approfondimenti sul ruolo e/o sulle relazioni politiche emerse e/o comunicate e, fornita informativa al consigliere incaricato competente e all'Amministratore Delegato, coordina le misure deliberate per l'eliminazione/limitazione del conflitto rilevato. I responsabili delle funzioni di Compliance e Risk Management forniscono eventuale supporto consultivo.</p>
Rapporti attivi (conflitto sub 9)	<p>La rilevazione del conflitto di interesse avviene in fase di nomina dell'esponente aziendale, dell'assunzione della qualifica di parte correlata o di soggetto rientrante nella definizione di "Personale" o in caso di apertura di nuovi rapporti.</p>	<p>Esponente aziendale/Parte Correlata</p> <p>In fase di nomina dell'esponente aziendale, il CDA valuta le condizioni applicate ai rapporti già in essere riconducibili all'esponente aziendale e ai soggetti a lui connessi (se in linea con la normativa aziendale e se a condizioni di mercato): In caso di apertura di nuovi rapporti le Segreterie di Filiale forniscono informativa al consigliere incaricato competente e all'Amministratore delegato e coordinano le misure deliberate per l'eliminazione/limitazione del conflitto rilevato.</p> <p>Periodicamente, la funzione di internal audit effettua dei controlli sulle condizioni applicate alla parte correlata e ai soggetti a lui connessi</p> <p>Personale</p> <p>In seguito all'assunzione del personale vengono applicate le condizioni previste dalla normativa interna per il personale. In caso di apertura di nuovi rapporti le Segreterie di Filiale forniscono informativa al consigliere incaricato competente e all'Amministratore delegato e coordinano le misure deliberate per l'eliminazione/limitazione del conflitto rilevato. Tale iter sarà attivato anche in caso di richiesta di modifica migliorativa di una delle condizioni precedentemente concesse.</p> <p>Periodicamente, la funzione di internal audit effettua dei controlli sulle condizioni applicate ai dipendenti e ai soggetti a lui connessi.</p>
Crediti (conflitti sub 10-11)	<p>La rilevazione del conflitto di interesse avviene in fase di nomina dell'esponente aziendale, dell'assunzione della qualifica di parte correlata o di soggetto rientrante nella definizione di "Personale" o in caso di nuova richiesta di affidamento</p>	<p>Esponente aziendale/Parte Correlata e relativi soggetti connessi</p> <p>In fase di nomina dell'esponente aziendale o di richiesta di prestito da parte di quest'ultimo o di un soggetto connesso, il CDA valuta le condizioni applicate ai rapporti dell'esponente e dei soggetti a lui connessi (se in linea con la normativa aziendale, migliorativa o a condizioni di mercato); periodicamente gli Amministratori Indipendenti verificano le condizioni applicate a tali rapporti, sulla base di elaborati forniti dall'ufficio fidi e dal risk management.</p>

		<p>Personale</p> <p>In seguito all'assunzione della qualifica di "Personale" o in caso di richiesta di nuovo affidamento vengono applicate le condizioni previste dalla normativa interna di riferimento. Periodicamente la funzione di internal audit/risk management verificano le condizioni applicate ai dipendenti. L'eventuale richiesta di una modifica migliorativa di una delle condizioni le Segreterie di Filiale forniscono informativa al consigliere incaricato competente e all'Amministratore delegato e coordinano le misure deliberate per l'eliminazione/limitazione del conflitto rilevato.</p>
--	--	---

ALLEGATO 1 (Schema delle decisioni)



ALLEGATO 2 (Limiti prudenziali)

Limiti prudenziali ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento

(come previsti nell'Allegato A della Parte III – Capitolo 11 delle Disposizioni di vigilanza per le banche)

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti in grado da soli di nominare uno o più esponenti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati – fondi propri consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie e relativi soggetti connessi		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate (Parti correlate finanziarie) e relativi soggetti connessi		
		7,50%	10%	20%
Limiti individuali – fondi propri individuali	20%			

ALLEGATO 3 (Informativa trimestrale al Collegio Sindacale)

Soglie di segnalazione per operazioni con soggetti collegate

La tabella riepiloga le soglie di riferimento per le operazioni con parti correlate e relativi soggetti connessi perfezionate nel trimestre di riferimento per cui è necessario fornire la prevista informativa al Collegio Sindacale, siano esse deliberate dall'Organo Amministrativo della Società interessata ovvero delegate. In quest'ultimo caso l'informativa è fornita anche al Consiglio di Amministrazione.

	Operazioni	Capogruppo	Società Controllate
A.	- l'acquisto e la cessione di immobili;	Sempre	Sempre
B.	- la sottoscrizione, l'acquisto e la cessione di partecipazioni societarie (anche se non comportanti modifiche del Gruppo bancario)	Sempre	Sempre
C.	- l'acquisto e la cessione di aziende o rami d'azienda o portafogli di attività in blocco;	Sempre	Sempre
D.	- gli accordi quadro regolanti le prestazioni di servizi, o attività di collocamento o distribuzione di prodotti/ servizi di durata annuale con previsione di rinnovo tacito, ovvero pluriennale;	di ammontare superiore a € 250.000 (determinato sulla base della remunerazione complessiva per i servizi svolti nel periodo annuale/pluriennale)	di ammontare superiore a € 100.000 (determinato sulla base della remunerazione complessiva per i servizi svolti nel periodo annuale/pluriennale)
E.	- le operazioni rientranti nelle categorie sopra indicate nelle sezioni da A ad D, se effettuate nei confronti di società del Gruppo bancario o societario	Per le operazioni sub A) -C), sempre; per le operazioni sub D, per ammontare superiore a € 500.000. ⁴⁰	Per le operazioni sub A) -C), sempre; per le operazioni sub D, per ammontare superiore a € 200.000. ⁴¹

⁴⁰ I suddetti limiti sono da considerarsi indicativi ed operanti in assenza di interessi significativi, così come individuati dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art.15 della presente procedura.

⁴¹ Cfr. nota precedente.

	Operazioni	Capogruppo	Società Controllate
F.	- la concessione a società del Gruppo bancario o societario di: (i) versamenti connessi ad interventi sul capitale (versamenti in conto futuro aumento capitale, ripianamento perdite, ecc.), strumenti ibridi di patrimonializzazione; (ii) prestiti subordinati, anche sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, computabili nei fondi propri della partecipata; (iii) affidamenti non destinati a sostenere l'attività caratteristica della partecipata; (iv) affidamenti destinati a sostenere l'attività caratteristica della partecipata perfezionati non a condizioni standard	di ammontare superiore a € 500.000.	di ammontare superiore a € 200.000.
G.	- la concessione di affidamenti a parti correlate non appartenenti al Gruppo bancario	di ammontare superiore allo 0,50% dei fondi propri consolidati.	di ammontare superiore allo 0,25% dei fondi propri consolidati.
H.	- le operazioni riguardanti esposizioni deteriorate (incagli, sofferenze, ristrutturare o in ristrutturazione)	Sempre	Sempre
I.	- le operazioni, sia di natura finanziaria, che commerciale, diverse da quelle sopra indicate (restando comunque escluse le operazioni di credito, interamente regolate nelle sezioni F-H, nonché le operazioni di raccolta bancaria effettuate a condizioni di mercato).	di valore economico superiore a € 100.000.	di valore economico superiore a € 200.000.
J.	- in qualsiasi categoria sopra indicata, le operazioni che per oggetto, natura delle controparti, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza o correttezza delle informazioni, anche contabili, relative al gruppo IFIGEST.	Sempre	Sempre
K.	operazioni perfezionate con Key managers o "stretti familiari" se non regolate ai sensi dell'art. 136 TUB	Sempre	Sempre